



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 135 DEL 18/07/2024

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI CONTENUTI IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO, NEL CENTRO STORICO, DALLE ORE 20.00 DEL 27 LUGLIO 2024 ALLE ORE 02.30 DEL 28 LUGLIO 2024 ,IN OCCASIONE DELL'EVENTO SOCIO CULTURALE DENOMINATO "NOTTE BIANCA TRICOLORE". ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE.-

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- obiettivo strategico di questa Amministrazione è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
- la città di Piove di Sacco, forte dei propri beni monumentali ed artistici nonché della storica ed intensa attività culturale, oltre che del proprio vivace tessuto artigianale, commerciale ed industriale, oltre a rappresentare il solido e costante punto di riferimento dell'intera Saccisica, è stata riconosciuta come "Città veneta della Cultura" nonché sede di un importante Distretto del commercio urbano denominato "Piove di Shopping";
- l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza; comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici.

ATTESO CHE:

- la Giunta Comunale, con deliberazione 47 del 16.05.2024, ha stabilito il periodo di svolgimento della consueta "isola pedonale" nel centro storico per l'anno corrente ossia da venerdì 31 maggio fino a domenica 01 settembre e nei giorni 6-7-8 e 13-14-15 settembre 2024 con la pedonalizzazione di alcune vie dalle ore 20.30 alla ore 02.30 del giorno successivo dal lunedì al sabato; alla domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 02.30 del giorno successivo;
- tale evento viene inquadrato come "evento a rilevante impatto locale" nel piano di protezione civile comunale;
- in allegato alla deliberazione, detto Organo esecutivo ha pianificato il calendario degli eventi da svolgersi all'interno dell'isola pedonale tra i quali figura l'evento socio culturale denominato "**NOTTE BIANCA TRICOLORE**", indetto nella serata di sabato 27 luglio 2024 a cura dell'Associazione Promopiove con sede a Piove di

Sacco in via Roma n.18 e per il quale è previsto un considerevole numero di partecipanti.

AL FINE DI EVITARE CHE:

- dagli avventori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai locali di intrattenimento si verifichino situazioni di degrado e di disturbo della pacifica e ordinaria vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne tali da causare una criticità nella gestione della sicurezza urbana dovuta alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo di rifiuti ed in particolare di bottiglie, caraffe e bicchieri di vetro, spesso ridotti in frantumi;
- episodi di euforia possano trascendere a fatti che comportano danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

CONSIDERATO che detti fenomeni connessi di dispersione e abbandono al suolo e nel verde pubblico di bottiglie di vetro – spesso frantumate – rappresentano un pericolo per l'ordinato ed il quieto vivere civile e per la normale fruibilità degli spazi pubblici nonché un notevole aggravio in termini di pulizia delle aree;

CONSIDERATO inoltre che:

- la messa in circolazione di contenitori in vetro potrebbe determinare, per un uso improprio, una situazione di pericolo particolarmente rilevante nella presente occasione, a causa della presenza di molte persone e del clima festoso nell'affollare strade e piazze;
- la possibilità di avere a disposizione contenitori in vetro (bottiglie, boccali, bicchieri etc.) in soggetti in stato di alterazione dall'assunzione di alcolici, può determinare grave pericolo in caso di caos, di tensioni, risse e quant'altro.

VISTI:

- **l'art. 17 della Costituzione Italiana** ove sancisce che "... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...";
- **l'art. 31 del D.L. n. 201/2011 – Esercizi commerciali** - che permette di porre limiti alla "... libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali...";
- **l'art. 688 del C.P. - Ubriachezza** - richiamato dall'art. 6 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, il quale stabilisce che: "*Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno a trecentonove euro.*";
- **l'art. 689 del C.P. - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente** - : "*L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.*

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.”;

- **l'art. 14-ter della L. n. 125/2001, introdotto dall'art. 7 del D.L. 158/2012 - Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori - “*Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.*”;**
- **l'art. 7 del Regolamento comunale di Polizia Urbana - Divieto di cessione di bevande alcoliche ai minorenni - il quale, al comma 3° così dispone: “*E' fatto divieto a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cedere o mettere a disposizione di minori di anni 18, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione*”. Ai sensi del successivo art. 45, la violazione della citata norma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da 25,00 a 500,00 Euro.**
- **l'art. 22 del Regolamento comunale di Polizia Urbana – Pubblici esercizi. Divieto di consumo bevande alcoliche in aree pubbliche - “*E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.”.***
- **l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 - Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale – il quale, al comma 4° stabilisce che “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*” , ed al successivo comma 4 bis, così recita: “*... I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi .. anche legati all'abuso di alcool .*”;**
- **l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 – Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia -, il quale, al comma 5°, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti “*... quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*”.**

RITENUTO quindi opportuno prevenire possibili danni a cose e persone vietando la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, da

parte degli esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno dell'area denominata "isola pedonale" ossia: via O. Da Molin, via Mazzini, p.tta Carlo Rosso, v.o Mezzaluna, via Roma, p.za dell'Incoronata, p.za Vittorio Em. II, via Garibaldi, via Cavour, via Mercato nonché per le suddette attività presenti in via Gauslino, Europa, Castello.

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di vietare a tutte le persone che partecipano all'evento in questione e quindi presenti all'interno della predetta area pedonale, c.d. "isola pedonale", di consumare alimenti e bevande di qualsiasi tipo contenuti in involucri di vetro.

RITENUTO INOLTRE che, per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica;

VISTA:

- la L.125/2001 in materia di "alcol e problemi alcol correlati";
- la L. 287/1991;
- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la L. 689/1981;
- lo Statuto del Comune di Piove di Sacco.

IN FORZA dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'art. 50 □ comma 5° del vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali 267/2000.

DATO ATTO:

- che il responsabile del Settore IV comunale – Attività produttive e Cultura - ha assolto l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in capo al Responsabile del Procedimento del presente atto.

Per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

ORDINA

dalle ore 20.00 della giornata di sabato 27 luglio 2024 alle ore 02.30 (orario termine evento) di domenica 28 luglio 2024:

1. ai titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali, ubicati all'interno dell'area denominata "isola pedonale" ossia: via O. Da Molin, via Mazzini, p.tta Carlo Rosso, v.lo Mezzaluna, via Roma, p.za dell'Incoronata, p.za Vittorio Em. II, via Garibaldi, via Cavour, via Mercato nonché per le suddette attività presenti in via Gauslino, Europa e Castello, **il divieto di somministrazione e di vendita anche per asporto, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro;**
2. **Il divieto di introduzione, consumo ed abbandono, nell'area ricompresa tra le vie indicate al punto 1 ed interessata dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro;**
3. **che gli esercizi e le attività sopra indicate esponano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico.**

Le suddette prescrizioni non trovano applicazione nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico.

DISPONE

